

Gaetano Riccio ed Eliana Libroia

Il reato di truffa nella fase di esecuzione del contratto: i presupposti della configurabilità nella giurisprudenza della Corte di Cassazione

L'art. 640 c.p., nel sanzionare il reato di truffa, dispone al primo comma la reclusione sino a 36 mesi e la multa sino ad euro 1.032,00 per chi, mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Secondo la giurisprudenza dominante¹, il delitto in esame può configurarsi pure nella forma omissiva sulla base dell'accertamento della violazione da parte del soggetto attivo di un obbligo giuridico, consistente nel rendere note le circostanze che invece non sono state portate a conoscenza della controparte contrattuale. La condotta descritta, infatti, deve ritenersi idonea a trarre dolosamente in errore perché preordinata "a perpetrare l'inganno".

In particolare, l'obbligo giuridico violato potrebbe trovare il proprio riferimento normativo anche in disposizioni di carattere non penale, come, a titolo esemplificativo, gli artt. 1377 o 1759 c.c.². Ancora, le circostanze che avrebbero dovuto essere rese note alla vittima della truffa e che, invece, sono state tacite proprio per trarre in errore quest'ultima vengono interpretate in un'accezione ampia, a nulla rilevando se siano o meno conoscibili con l'ordinaria diligenza³.

Quest'ultima riferita al soggetto passivo viene in rilievo sotto un altro profilo, quello dell'iter contrattuale in cui la condotta criminosa è posta in essere, estendendo la punibilità dell'agente sia nella fase della stipulazione⁴ sia in quella dell'esecuzione del contratto⁵.

La formula sovente impiegata dai giudici di Piazza Cavour⁶ è quella secondo cui il silenzio appositamente mantenuto su circostanze essenziali per la conclusione del contratto, che il soggetto attivo abbia il dovere di fare conoscere, assume rilevanza penale poiché non può considerarsi meramente passivo, ma si presenta come artificiosamente predisposto a consumare l'inganno. Per gli Ermellini⁷ ricorrono gli estremi della truffa contrattuale quando uno dei contraenti realizzi artifici o raggiri volti a tacere o a dissimulare eventi o circostanze tali che, laddove fossero conosciuti, avrebbero persuaso l'altro contraente a desistere dal concludere il contratto.

Per la Cassazione penale⁸ l'artificio e il raggio possono riguardare profili negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto principale, se la conoscenza degli stessi avrebbe condotto la per-

sona offesa a non siglare il contratto.

La truffa⁹ può ritenersi integrata pure qualora sia versato un giusto compenso per una prestazione conseguita in maniera truffaldina, in quanto il reato deve considerarsi consumato per la sola circostanza che l'interessato abbia provveduto a siglare il contratto, che diversamente non avrebbe concluso, in ragione degli artifici e dei raggiri effettuati dall'agente. Nel quadro normativo-giurisprudenziale appena descritto va ad inserirsi la pronuncia del 29 gennaio 2020, n. 3790 della Seconda Sezione della Cassazione penale.

In particolare, nel caso di specie, in secondo grado era stata confermata nei confronti dell'imputato la condanna in relazione al reato di truffa, dato che quest'ultimo si era fatto consegnare da due persone una cifra pari ad euro 2.000,00 a titolo di acconto dell'affitto/comodato di una villa. Sul punto, è bene precisare che il contratto oggetto della controversia era stato definito dalle parti talvolta come locazione e talaltra come comodato. Senonché l'imputato non solo non aveva consegnato la villa alle persone offese nei termini concordati, ma non aveva neanche restituito la somma percepita.

In ultimo grado il legale dell'imputato avanzava la tesi per la quale i giudici d'appello non si sarebbero soffermati, sbagliando, sul prevalente indirizzo della giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in ipotesi di contratti ad esecuzione istantanea - come l'avvocato del ricorrente qualificava la locazione della villa - l'integrazione del reato ex art. 640 c.p. postula la prova del dolo iniziale, incidente nello stadio della stipulazione del contratto, rientrando perciò nel mero illecito civile il mancato adempimento contrattuale quale doveva reputarsi quello di specie.

I giudici del Palazzaccio nella sentenza in commento hanno rigettato il ricorso, manifestando l'adesione all'orientamento opposto.

De facto, nel non conformarsi alla teoria proposta dal legale dell'imputato, la Cassazione ha chiarito che invero nel caso posto alla sua attenzione non si fosse al cospetto di un contratto ad esecuzione immediata, in quanto dalla ricostruzione degli eventi emergeva che le persone offese avessero consegnato l'ammontare di denaro loro richiesto dall'imputato prima della consegna della villa oggetto del contratto di affitto/comodato. La Suprema Corte non ha ritenuto condivisibile la tesi difensiva della presunta irrilevanza penalistica del *modus agendi* nella fase esecutiva del contratto che, nella vicenda in commento, avrebbe dovuto consistere nella consegna - mai verificata - della villa promessa in affitto/comodato. Inoltre, il Supremo Consesso ha avvalorato il principio¹⁰ secondo cui, in materia di truffa contrattuale, il

reato è configurabile tanto nello stadio di conclusione del contratto quanto nella fase esecutiva qualora uno dei contraenti, nell'ambito di un rapporto lecito, faccia cadere in errore l'altra parte mediante artifici e raggiri, ottenendo un ingiusto profitto con altrui danno. Il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità riguardanti l'esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente pattuite con l'altro contraente, congiuntamente all'aver avuto condotte artificiose idonee a produrre un danno con conseguenziale ingiusto profitto, perfeziona proprio l'elemento degli artifici e raggiri necessari ai fini della sussistenza del reato ex art. 640 c.p.¹¹. Pertanto, l'inadempimento assume la rilevanza penale di reato proprio in ragione del dolo iniziale che, incidendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - inducendolo a siglare il contratto per effetto di artifici e raggiri e, di conseguenza, distorcendone il processo volitivo - costituisce una finalità di natura ingannativa¹².

- 1 *Ex multis*, Cass. Pen., Sez. II, 30 aprile 2010.
- 2 In tali termini, Cass. Pen., Sez. II, 8 aprile 2008; Cass. Pen., Sez. II, 21 giugno 2005.
- 3 Cass. Pen., Sez. II, 25 settembre 2014, n. 42941.
- 4 Cass. Pen., Sez. II, 8 febbraio 2011.
- 5 Cass. Pen., Sez. II, 22 settembre 2010. Tuttavia, nella motivazione di Cass. Pen., Sez. II, 23 giugno 2016, n. 29853 si legge che: "Nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggio, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva. Nei contratti sottoposti a condizione, ovvero in quelli ad esecuzione differita o che non si esauriscono in un'unica prestazione, è configurabile il reato di truffa nel caso in cui gli artifici e raggiri siano posti in essere anche dopo la stipula del contratto e durante la fase di esecuzione di esso, al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o di far apparire verificata la condizione".
- 6 *Ex multis*, Cass. Pen., Sez. VI, 27 marzo 2019, n. 13411.
- 7 Cass. Pen., Sez. II, 25 marzo 2014, n. 18778.
- 8 Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2013, n. 34908.
- 9 Cass. Pen., Sez. II, 6 febbraio 2014, n. 5801.
- 10 In tali termini, Cass. Pen., Sez. II, 20 gennaio 1988, n. 9323.
- 11 Cass. Pen., Sez. II, 5 ottobre 2004, n. 41073.
- 12 Cass. Pen., Sez. II, 8 novembre 2013, n. 5801.

Giuseppina Romano

Limiti al diritto di cronaca

Lo scorso 26 gennaio 2020, in un tragico incidente in elicottero sulle colline della California, perde la vita, insieme alla figlia tredicenne, Kobe Bryant, probabilmente il più forte giocatore di basket mai esistito. Nel giro di poche ore, la notizia della tragica scomparsa faceva il giro del mondo e tutto il pianeta si inchinava alla gran-

dezza umana e sportiva di chi, di lì a breve, sarebbe diventata la leggenda del basket. Dopo le iniziali celebrazioni dell'abilità cestistica, delle prodezze atletiche di Kobe, e le osannazioni dell'immensa caratura umana della guardia dei Lakers, qualche giornalista (in realtà più di uno) ha iniziato a ripercorrere la biografia del giocatore, dall'infanzia all'adolescenza, dai primi passi mossi nella NBA al matrimonio con la moglie, non risparmiando di sottolineare, in dispregio di ogni forma di pudore, i ripetuti episodi di infedeltà coniugale dell'uomo, fino alla rivelazione di particolari oscuri, scabrosi e, se vogliamo intimi e privati della vita dell'atleta, primo fra tutti, l'infamante vicenda processuale di cui fu protagonista nel 2003 in seguito ad un'accusa di violenza sessuale ai danni di una receptionist 19enne di un albergo del Colorado. Addebito che il giocatore negò con fermezza, riconoscendo il rapporto sessuale avuto con la giovane donna come del tutto consenziente, tant'è che non si andò mai a processo perché la donna si rifiutò di testimoniare dal momento che i dettagli, nel frattempo emersi, avevano reso particolarmente fragile e labile la sua accusa. Ciò che sgomenta è che tutto ciò avveniva in epoca temporalmente prossima allo schianto aereo. A pochissime ore dalla tragedia, infatti, un giornalista del Washington Post rispondente al nome di Felicia Sonmez, seguita poi da giornalisti di tutto il mondo ivi compresi quelli italiani, pubblicava, con tono e impostazione sostanzialmente neutra ma precisa, e con implacabile freddezza e lucidità, un articolo contenente un dettagliato resoconto dello stupro contestato a Bryant e del caso giudiziario che ne seguì. La brutalità con cui, in un momento di commozione collettiva, si rievocavano particolari così poco piacevoli, senza rispetto alcuno del dolore dei familiari del cestista, la violenza con cui si infrangeva ogni remora, ogni regola di decenza e di decoro, portando sotto i riflettori avvenimenti vecchi e sepolti nonostante la tragicità del momento, ha destato in tanti lettori, compresa la sottoscritta, una sensazione di sconvolgimento emotivo, di profondo smarrimento e soprattutto di impotenza di fronte alla semplicità, alla superficialità ma anche alla velocità con cui in rete, sui giornali e/o alla radio si calpesta la dignità umana in svariati modi, anche rievocando vicende processuali non più attuali, come nel caso di specie. E allora la domanda è: vale davvero così poco la dignità di un uomo di fronte alla penna di un giornalista? Si può davvero oltraggiare il dolore di una famiglia, macchiare la memoria di un padre, dissacrare il momento del trapasso di ben sette vite umane pur di fare notizia? Questo delicatissimo, ma quanto mai attuale argomento è